

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO DA CEMMO"

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via Aldo Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

Tel. 0364-42053

Email: bsic81800e@istruzione.it - PEC: bsic81800e@pec.istruzione.it

Codice fiscale 90009530172

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta 03-11-2025 con delibera n°17

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta 06-11-2025 con delibera n°57

Sommario

1. PRINCIPI GENERALI	1
1.1 Normativa	1
1.2 Destinatari	2
1.3 Doveri degli studenti	2
2. INFRAZIONI	2
2.1 Condotte sanzionabili riferite all'impegno scolastico	2
2.2 Condotte sanzionabili riferite al comportamento	2
2.3 Condotte sanzionabili riferite ad assenze e ritardi	3
3. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	3
3.1 Criteri di applicazione scuola in presenza	3
3.2 Criteri di applicazione nel corso di attività di DID e DAD all.1	4
4. NOTE GENERALI	4
5. GARANZIE	5
5.1 Ricorsi	5
5.2 Organo di garanzia	5

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Normativa

- a) I principi generali che regolano la disciplina nella scuola sono quelli contenuti nell'art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), e successive modificazioni D.P.R 235/2007, D.P.R.134/2025.
- b) Il Regolamento definisce quanto disposto dal Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all'art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo grado (Decreto Ministeriale n. 5, gennaio 2009) e dal DPR n.134 dell'8 agosto 2025 **concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.**
- c) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

- d) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

1.2 Destinatari

Il presente Regolamento di disciplina si applica agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Pietro da Cemmo" di Capo di Ponte, salve le eccezioni indicate nel regolamento stesso.

1.3 Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 e ad uniformare la loro condotta ai principi in esso stabiliti.

In particolare essi devono:

- a) Frequentare con regolarità la scuola e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b) Rispettare il Dirigente scolastico, i docenti, tutto il personale della scuola ed i loro compagni.
- c) Mantenere un comportamento corretto sia nell'esercizio dei loro diritti che nell'assolvimento dei loro doveri.
- d) Rispettare le disposizioni legittimamente impartite sia per l'organizzazione delle attività sia per garantire la sicurezza delle persone.
- e) Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici.
- f) Non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- g) Avere cura dell'ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- h) Segnalare ogni fatto o circostanza, che pregiudichi la sicurezza e la vivibilità della scuola.

È compito dell'insegnante di riferimento\del coordinatore di classe informare ogni anno gli studenti, nei modi più adeguati all'età, dei principi, dei doveri, delle sanzioni contenuti nel presente Regolamento.

2. INFRAZIONI

2.1 Condotte sanzionabili riferite all'impegno scolastico

- a) La dimenticanza del diario o il suo deterioramento, la dimenticanza dei materiali scolastici (libri, quaderni, strumenti, attrezzi, ecc.), il mancato o incompleto svolgimento degli esercizi, l'utilizzo di oggetti e materiali non pertinenti costituiscono mancanza agli impegni scolastici e pertanto sono oggetto di rimprovero verbale e, se necessario, di segnalazione ai genitori. Quando le mancanze si ripetono il coordinatore di classe o l'insegnante, avvisa la famiglia con annotazione scritta. Se necessario convoca i genitori.
- b) Il disturbo delle lezioni è punito con rimprovero verbale e successivamente con annotazione scritta sul diario e sul registro elettronico. Se ripetuto, con convocazione dei genitori.

2.2 Condotte sanzionabili riferite al comportamento

- a) L'uso di espressioni volgari e incivili all'indirizzo del personale della scuola e dei compagni o di altri soggetti è punito con richiamo verbale, con annotazione scritta sul diario o nel registro elettronico e se ripetuto con convocazione dei genitori.

- b) Gli atti di aggressione orale e fisica sono puniti con annotazioni sul diario o nel registro elettronico. Se ripetuti viene fatta la notifica ai genitori e può comportare l'allontanamento dello studente dalle lezioni. Per la scuola secondaria, la proposta di allontanamento dello studente è formulata al consiglio di classe dall'insegnante che ha constatato la mancanza. I consigli si riuniscono per l'analisi di queste problematiche.

2.3 Condotte sanzionabili riferite ad assenze e ritardi

- a) Le assenze da scuola sono giustificate per iscritto dai genitori. In mancanza di giustificazione dopo un congruo periodo di tempo l'insegnante Coordinatore di Classe segnala il problema al genitore. Analoga segnalazione è fatta quando le assenze si ripetono con regolarità.
- b) Gli alunni in ritardo sono accompagnati e giustificati da un genitore. In mancanza del medesimo la giustificazione è presentata per iscritto il giorno seguente. Ritardi ripetuti conseguenti al malfunzionamento dei servizi di trasporto vanno notificati al Dirigente Scolastico.
- c) In caso di ritardi ripetuti l'insegnante coordinatore di classe è tenuto a segnalare il problema al genitore.

3. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Nel rispetto di quanto sopra citato, si configurano nei comportamenti dell'alunno le posizioni di

- a) mancanza lieve;
- b) mancanza grave;
- c) mancanza molto grave.

3.1 Criteri di applicazione scuola in presenza

- **Mancanza lieve.** Inosservanza dei doveri scolastici (Art. 3, comma a);

Sanzioni. Ammonizione orale o scritta da notificare al genitore.

Organi competenti. Docente

- **Mancanza lieve.** Mancanza reiterata

Sanzioni. Segnalazione del problema con lettera al genitore e richiesta di incontro.

Organi competenti. Consiglio Classe

- **Mancanza grave**

- a) atteggiamenti comprovati irriguardosi e minacciosi nei confronti dei compagni;
- b) atteggiamenti irriguardosi provati nei confronti del Dirigente, dei docenti e del personale non insegnante;
- c) danni arrecati con determinazione alle strutture della scuola, al materiale didattico, ecc.;
- d) linguaggio scurrile e blasfemo;
- e) azioni ripetute nel tempo finalizzate al maltrattamento e all'isolamento di un compagno/a.

Sanzioni

- Ammonizione scritta sul registro.
- Convocazione del genitore.

- Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni. Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola individua i docenti incaricati di realizzare le attività.
- Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui sopra, inserite all'interno del PTOF, si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe.

Organi competenti. Docente e Consiglio Classe (anche con convocazione in seduta straordinaria).

- **Mancanza molto grave**

- a) atteggiamenti aggressivi o atti intimidatori nei confronti di alunni e dell'intera comunità scolastica;
- b) atteggiamenti che ledono profondamente la dignità degli altri.

Sanzioni

Allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni. La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Organi competenti. Consiglio di classe.

Al fine di garantire il diritto al ricorso di cui al punto 4.1, le sanzioni di allontanamento dalle lezioni diventano operative a partire da almeno 6 giorni successivi alla notifica delle medesime ai genitori. Nei casi gravi in cui il mantenimento della frequenza alle lezioni in questo periodo dovesse costituire oggettivo disturbo o pericolo, è fatta salva la possibilità per il Dirigente scolastico di concordare altrimenti con la famiglia.

3.2 Criteri di applicazione nel corso di attività di DID e DAD all.1

4. NOTE GENERALI

- a) Le sanzioni di allontanamento dalle lezioni non si applicano agli studenti di scuola primaria. Allo stesso modo il principio di responsabilità e di autocoscienza impone un'attenzione particolare in occasione della irrogazione di sanzioni a soggetti individuati come portatori di disabilità che possano avere ricadute sulla sfera comportamentale.

- b) La delibera di sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento dalle lezioni deve sempre essere preceduta da un incontro fra Consiglio di Classe – Genitori e, possibilmente, studente, finalizzato tanto a garantire il diritto alla difesa quanto a predisporre interventi sanzionatori e di recupero concordati e coordinati fra i soggetti educativi scuola – famiglia.
- c) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (art.4 - comma 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249)).
- d) Qualora il reato si possa qualificare in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale (art.361 c.p.).
- e) Non possono essere adottate sanzioni diverse da quelle previste dal presente regolamento; il Consiglio di Classe, con decisione motivata e a maggioranza, può valutare l'esclusione dalla partecipazione a particolari attività extrascolastiche (es. gite, laboratori, ...) di quegli studenti che non avessero dimostrato una sufficiente capacità di controllo dei comportamenti che potrebbe creare rischio di pericolo per lo studente o gli altri soggetti coinvolti nell'esperienza.
- f) L'applicazione del principio di responsabilità disciplinare personale esclude l'applicazione di sanzioni generalizzate a tutta la classe. Nel caso si osservassero comportamenti di disturbo all'attività didattica generalizzati, l'insegnante o il Consiglio di Classe coinvolti elaboreranno, con il supporto dello psicopedagogista o di altra figura di riferimento, un progetto educativo che, analizzato del problema, preveda dei percorsi di intervento.
- g) Nei casi di mancanza grave e molto grave, non possono essere adottate sanzioni, senza avere sentito le ragioni dello studente.
- h) Le accuse rivolte allo studente in riferimento alle sanzioni di allontanamento delle lezioni devono essere provate e circostanziate. Nel caso non si individuassero i responsabili di particolari atti, non sono autorizzati "interrogatori" di massa; il Dirigente Scolastico può disporre, in questi casi, azioni restrittive, anche a carattere collettivo, finalizzate a rimarcare la gravità di quanto accaduto.
- i) La segnalazione e la convocazione dei genitori, la proposta di allontanamento dalle lezioni ed i conseguenti provvedimenti devono contenere la descrizione precisa della mancanza, la motivazione della sanzione ed i suggerimenti per evitare il suo ripetersi. Nel provvedimento di sospensione e di allontanamento devono essere anche esposte le ragioni che lo studente ha portato a sua difesa.
- j) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento

5. GARANZIE

5.1 Ricorsi

I genitori dello studente, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, possono proporre ricorso contro le sanzioni di sospensione dalle lezioni all'organo di garanzia di cui al successivo punto 5.2.

5.2 Organo di garanzia

1. L'organo di garanzia, è formato dal Dirigente scolastico, da un insegnante e da un genitore, quali membri effettivi
2. Viene nominato dal Consiglio di Istituto, avendo cura che non si realizzino casi di conflitto di interesse (insegnante membro del consiglio di classe che ha comminato la sanzione; genitore in rapporto di parentela con lo studente sanzionato) e garantendo la rappresentatività, almeno per la parte docente, dell'ordine di scuola a cui il ricorso si riferisce.
3. L'organo di garanzia decide definitivamente sul ricorso entro cinque giorni dalla sua presentazione.